

visorio che abbia la sua durata per non più di due anni, come è sancito dalla legge, consentiranno la Commissione e l'onorevole ministro che non è possibile ammetterla per una durata più lunga, stabilendo che si possa prorogarla ulteriormente con un semplice decreto reale.

Evidentemente questa è una legge transitoria, proposta di fronte alle gravi condizioni nelle quali si trova il Sindacato per gli infortuni (parliamoci chiaro), gravi condizioni finanziarie di effettivo sbilancio fra le spese e gli introiti, al punto che si è dovuto constatare un *deficit* abbastanza rilevante nell'ultimo consuntivo, cui si viene a riparare col presente disegno di legge. Ora, se anche si vogliono mascherare i rimedi, che si devono portare a questo *deficit* del Sindacato, aggiungendo un'altra gravezza alla industria zolfifera, dobbiamo però anche dare una garanzia alla industria medesima, già gravemente minacciata dalla crisi, a sollievo della quale il Parlamento ha perfino approvato la formazione di un consorzio obbligatorio, fatto davvero eccezionale negli annali della legislazione economica.

Pregherei quindi il ministro e la Commissione e la Camera di volere accogliere un mio emendamento col quale venga stabilito che questa nuova imposizione di 50 centesimi a tonnellata sul minerale fuso venga limitata a due anni, e che al massimo si possa concederne la proroga per un altro anno solamente, per decreto reale. Se poi di fatti noi rileveremo in questo periodo di tempo (che non è breve) che il Sindacato potrà funzionare, come dovrebbe... (*Vivi rumori*).

Sono leggi importanti che dobbiamo discutere, e non accetto alcuna imposizione.

PRESIDENTE. Sono inutili i rumori, onorevoli colleghi; anche quelle che si dicono leggine debbono potersi discutere. L'onorevole Libertini ha diritto di parlare, e io gli conserverò il suo diritto a qualunque costo.

LIBERTINI GESUALDO. Io mi auguro che tanto il Ministero, quanto la Commissione vorranno consentire che questo periodo di proroga sia limitato ad un anno...

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Per due anni.

LIBERTINI GESUALDO. Vada per due anni, ma purchè non si vada all'infinito, a garanzia dell'industria zolfifera.

D'altronde quando ritornerà alla Camera questa questione, potremo esaminare

con maggior comodo ed attenzione tutto il problema abbastanza complesso, ed allora potremo formarci un criterio esatto e preciso sul medesimo, e potremo deliberare con piena coscienza. Intanto giova impedire che incidentalmente e per causali non completamente corrispondenti alla ragione intrinseca della legge si venga a gravare indefinitamente l'industria zolfifera, già abbastanza compromessa, di nuovi pesi, che riuscirebbero insopportabili a lungo andare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CARNAZZA, relatore. Il relatore della Commissione, come si rileva anche dalla relazione, non era punto disposto a consentire un termine più lungo per l'aumento di questo contributo; però per la fiducia che la Commissione ripone nell'opera del ministro si era determinata questa formula la quale dovrebbe avere questo vantaggio; di mettere il Ministero in condizione di esaminare la condizione di questo sindacato, di vegliare se convenga o no questa gravezza. Però se l'onorevole ministro consente a limitare a due anni questo contributo, la Commissione non ha difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni metto a partito l'articolo 9 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

#### Art. 10.

In riguardo alle miniere poste entro una zona di cinquecento metri da uno dei posti di soccorso e prime cure di cui all'articolo precedente e dal giorno della istituzione di esso posto di soccorso si intendono abrogate le disposizioni dell'articolo 11 della legge 30 marzo 1893, n. 90.

#### Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di nominare per un tempo determinato o permanentemente un proprio delegato presso la sede del Sindacato obbligatorio Siciliano, da scegliersi fra i pubblici funzionari specialmente competenti. I poteri e la durata del mandato conferito al delegato governativo verranno stabiliti nel Regio decreto di nomina.

L'amministrazione del Sindacato obbligatorio Siciliano sarà affidata ad un commissario regio, nominato con decreto Reale,